

STATUTO DELLA SOCIETA' A.C.S.E. S.p.A

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile, nonché per le finalità di cui all'art.22 lett. E) legge 142/90 – così come riformulato dall'art. 17 comma 58 Legge 127/97 – oltre che ai sensi dell'art. 10, comma 1°, lett. E) del D. Lgs.468/97 ed ai sensi della Legge 95/95, è costituita la Società per Azioni capitale pubblico denominata "A.C.S.E. S.p.A."

La Società svolgerà la propria attività avvalendosi delle strutture, impianti, personale e competenze secondo le modalità previste dall'art.4.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Scafati che li esercita verificando i profili gestionali, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta. La società dovrà indicare nei propri atti e nella corrispondenza la sua soggezione al Comune di Scafati a favore del quale realizza la parte più importante della sua attività.

Articolo 2

Sede

La Società ha la sede legale, in Scafati.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria dei soci.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

Oggetto

La Società ha per oggetto l'apprestamento, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali e l'esecuzione dei lavori e delle forniture ad essi finalizzati essenzialmente e principalmente per conto del Comune di Scafati, per cui potrà:

- a) realizzare e gestire reti ed impianti di distribuzione del gas metano e impianti di teleriscaldamento o altri impianti per la produzione e distribuzione del calore.
- b) gestire tutte le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, dei rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi, di raccolta differenziata e multiuso dei rifiuti in genere.
- c) realizzazione e gestione discariche, impianti di trattamento ed incenerimento dei rifiuti, di compostaggio e similari.
- d) monitoraggio inquinamento ambientale e gestione attività di salvaguardia della pubblica salute.
- e) realizzare e gestire reti dell'acqua potabile e qualsiasi altra attività inerente al servizio di distribuzione dell'acqua.
- f) realizzare e gestire le reti fognarie, depuratori e altre condutture di scolo di acque piovane o nere o reflue in genere.
- g) gestire il servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico e di uso pubblico, nonché delle aree attrezzate per il tempo libero.
- h) manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione e delle reti ed impianti ad essa funzionali e collegati.

- i) realizzare e gestire impianti per la produzione, consumazione, il recupero di fonti energetiche destinate a pubblici servizi, la gestione delle verifiche impianti ai sensi L. 10/91.
- j) organizzare e gestire i servizi di sanificazione ambientale e di tutela ecologica.
- k) gestire farmacie di Enti locali ed attività accessorie.
- l) organizzazione, realizzazione e gestione di aree di parcheggio.
- m) manutenzione e gestione del patrimonio comunale, degli edifici scolastici di competenza comunale e della rete viaria comunale.
- n) gestione e manutenzione degli impianti sportivi, comprese le attività di ampliamento e di realizzazione delle strutture e delle infrastrutture ad essi funzionali e collegati.
- o) organizzazione e gestione delle attività produttive, con particolare riferimento alle aree mercatali.
- p) organizzazione e gestione trasporto scolastico e mensa scolastica.
- q) organizzazione e gestione buoni pasto personale comunale.
- r) organizzazione, realizzazione e gestione attività di cablaggio ed informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
- s) organizzazione, realizzazione e gestione Sistema Informativo Territoriale, Centro Elaborazione Dati e reti ed impianti telematici ad essi funzionali e collegati.
- t) organizzazione e gestione attività di collaborazione ed assistenza nella gestione diretta delle entrate comunali.
- u) organizzazione e gestione della pubblicità sul territorio comunale, ivi compreso le attività collegate all'imposta sulla pubblicità ed alle pubbliche affissioni.
- v) organizzazione e gestione illuminazione votiva e servizi cimiteriali, con esclusione di quelli funerari.
- w) organizzazione e gestione assistenza domiciliare e servizi di promozione culturale e turistica.
- x) effettuare sia trasporti di tipo urbano che interurbano;
- y) partecipare ad accordi di programma od intese tra soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art. 11 L. 241/90.

La Società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, in convenzione, in concessione o in qualsiasi altra forma che la Società riterrà opportuna nei limiti di legge.

In tale ambito la Società potrà sviluppare iniziative di studio e ricerca scientifica, acquisire impianti tecnologici innovativi, realizzare tutte le opere e fornire tutti i servizi relativi ai suddetti interventi.

La Società potrà chiedere ed accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti pubblici, Associazioni e privati.

Potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi di imprese ex. art. 2602 cod.civ., aventi oggetto uguale, affine o complementare al proprio purché tali partecipazioni siano strumentali all'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può riunirsi in consorzio o in altre forme di associazioni anche temporanee con altre Società pubbliche, con amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, con Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, può promuovere la costituzione con le stesse di altre Società per il perseguimento delle finalità societarie.

La Società, anche attraverso la collaborazione di altre Società, Enti ed Istituti, potrà predisporre progetti di assistenza e di promozione nei settori di competenza utilizzando le risorse finanziarie, i finanziamenti e i contributi in conto capitale, previste dalle leggi regionali, nazionali, comunitarie in favore dello sviluppo del Mezzogiorno.

L'attività della società è svolta prevalentemente ed essenzialmente nell'interesse dell'ente pubblico costituente.

Articolo 5 Dei Soci

Possono divenire soci della Società gli Enti Pubblici territoriali ed Enti Pubblici in genere.
Socio della società è il Comune di Scafati, da solo o in concorso con altri Enti pubblici, i quali avranno il possesso dell'intero capitale azionario.
Soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, non potranno mai essere soci della società, nemmeno con una quota minoritaria.

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è determinato in 1.032.920,00 (unmilione trentadue milanovecentoventi/00) EURO rappresentato da n.2000 (duemila) azioni nominali di 516,46 (cinquecentosedici/46) EURO cadauna.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, cod. civ..
Le operazioni di cui al comma precedente e' praticabile sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente nelle mani dell'ente pubblico: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 10

Azioni e loro trasferimento

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Le azioni sono trasferibili esclusivamente ad Enti pubblici, con conseguente nullità di ogni acquisto da parte di privati.

In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabili dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 cod.civ. è fissato in mesi 2 dalla deliberazione di cui al comma precedente.

La vendita di azioni deve essere gradita all'organo amministrativo.

Il socio che intenda alienare le sue azioni deve comunicare il nome dell'acquirente all'organo amministrativo che deve notificare al socio medesimo, con lettera raccomandata a.r., inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la decisione sul gradimento.

In caso di diniego, il socio richiedente può recedere dalla società ed il valore delle sue azioni deve essere liquidato secondo le modalità e sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter c.c..

Articolo 11

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 cod.civ., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12 Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, se nominati;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 13 Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca, in osservanza delle disposizioni del codice civile, gli Amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Vice-Presidente; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto e/o l'organo a cui è demandato il controllo contabile.
- c) determina il compenso degli Amministratori e Sindaci;
- d) delibera sulla eventuale responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 14 Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello Statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritiene opportuno e necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto, che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 cod.civ.) ovvero dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, nella sede sociale o altrove, purché in Campania, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato a 180 giorni ai sensi del comma 2 dell'art.2364 del cod.civ. quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Le convocazioni di Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore da esso di volta in volta delegato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2366 cod.civ.

Articolo 16

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega, di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 60% del capitale, e in seconda convocazione, almeno il 40% del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, in proprio o per procura, che rappresentino il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione, con la presenza in proprio, o per delega, di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti e dissenzienti.

Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Campania; è ammessa la partecipazione anche in audio-videoconferenza purché sia garantita la possibilità di intervento e la verifica dei requisiti per la partecipazione e la votazione.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti possessori di titoli azionari purché iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2370 del codice civile.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile, da altra persona non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, fatta eccezione per il rappresentante del Comune che può delegare solo un altro rappresentante istituzionale dell'Ente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto dell'intervento all'Assemblea.

Articolo 20

Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano presente. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria ed inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessario l'intervento del Segretario.

Articolo 21

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla Assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Articolo 22

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha altresì facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, facoltà di nominare delegati, mandatarî speciali o generali, procuratori, dirigenti e legali per l'assunzione di pareri e per l'assistenza nei giudizi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, ed all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, se nominati, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Divieto di concorrenza

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile.

Articolo 24

Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri ed eletto dalla Assemblea Ordinaria.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Vice Presidente è riservata all'Assemblea.

Il Vice Presidente, se nominato, o il Consigliere più anziano presente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea – che elegge anche il Presidente – e dura in carica non oltre tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Se durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco del Comune di Scafati decade dalla carica, lo stesso cda terminerà il proprio mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso alla data di decadenza del Sindaco stesso.

I componenti del Consiglio possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori provvede alla sostituzione l'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori sono esenti dal prestare cauzione.

Articolo 25

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente provvede inoltre:

- a) ad esercitare le deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.
- c) Accertare che si operi in conformità degli interessi della Società;

Promuovere ogni iniziativa utile alla diffusione della conoscenza delle attività della Società, sviluppando ad ogni livello le relazioni politiche, sindacali, culturali e finanziarie per la massima valorizzazione delle attività.

Articolo 26

Organi delegati

L'Amministratore Delegato, se nominato, è scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il suo mandato ha durata annuale.

In mancanza di conferma si intende decaduto dalle funzioni di Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, se nominati, spetta l'esercizio dei poteri delegati a norma dell'art. 23 del presente Statuto.

Articolo 27

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove purché in Campania, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di due o più dei suoi componenti da farsi con qualsiasi mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento - almeno sette giorni, che nei casi di urgenza sono ridotti a tre, prima di quello fissato per l'adunanza - da parte di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, dal Consigliere più anziano, o, in mancanza dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale effettivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è prescritta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente determina la prevalenza.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sarà redatto verbale da sottoscrivere da parte del Presidente e del Segretario, e trascritte nell'apposito libro.

Articolo 28

Remunerazione degli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo 29

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare altresì il controllo contabile, in applicazione delle disposizioni del terzo comma dell'art. 2409 bis del codice civile.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 30

Pendenze giudiziarie

Tutti gli amministratori ed i componenti il Collegio Sindacale non devono avere pendenze giudiziarie.

Articolo 31

Controllo contabile

Il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale in applicazione delle disposizioni del terzo comma dell'art. 2409-bis del codice civile. In tal caso tutti i componenti del Collegio Sindacale debbono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il controllo contabile consiste:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplina;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il controllo contabile, salvo che non ricorrano ipotesi di obbligatorietà, può essere affidato dall'Assemblea dei soci ad un revisore contabile o ad una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore contabile o la società di revisione nominata durano in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del revisore contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene sostituito.

All'atto della nomina del revisore o della società di revisione deve essere determinato il compenso per l'intera durata dell'incarico.

Per quanto non previsto si fa rinvio alle norme di legge ed in particolare alle norme previste dal c.c. in materia.

Articolo 32

Bilancio e utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, osservate le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite della Società e lo trasmette ai soci.

Il bilancio annuale della società dovrà essere certificato da una società di Revisione di bilanci iscritte all'Albo scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli utili netti derivanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva sociale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il resto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti salvo i casi di sospensione ed interruzione.

Il capitale sociale può essere ridotto, oltre che per perdite, nei soli casi previsti dalla legge.

L'aumento o la diminuzione del capitale sociale può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, nonché nell'ipotesi di ammissione di nuovi soci e previo parere vincolante del Consiglio Comunale.

L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura.

La quota del Comune di Scafati dovrà comunque, risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci pubblici e comunque non inferiore al 51%.

La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore alla ventesima parte degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Articolo 33

Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività.

Allo stesso è allegata la relazione dell'organo amministrativo di commento. Detto programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale.

Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi senza indugio ai soci entro il termine di approvazione del bilancio.

Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

Il primo programma annuale verrà predisposto nell'anno 2009 a valere sull'esercizio di previsione 2010; il primo programma pluriennale verrà predisposto nell'anno 2010 a valere sul triennio di previsione 2011 – 2012 – 2013.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

Il Comune di Scafati (o anche gli altri soci pubblici, in caso di nuovi ingressi di soci pubblici nella compagine sociale) ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Tuttavia, qualora nel corso dell'attuazione dei programmi abbiano a verificarsi eventi straordinari, ossia non previsti, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare il Comune, relazionando su di essi. In tali casi il Comune potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 60 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod.civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater cod.civ.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il Comune di Scafati, ai sensi dell'art. 2 d.l. 31.5.1994 n.332 è titolare del potere di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano tali poteri.

Articolo 35

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio composto da tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Salerno.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato

Eduardo D'Angolo

Notaio Luigi D'Aquino

Sigillo